

AUTORITA' D'AMBITO DELL'A.T.O. n° 3

Lazio centrale – Rieti

Via Salaria per L'Aquila, 3 - Rieti

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province

Decisione n. 12 del 20 dicembre 2021

Oggetto: Dirigente della Pianificazione e Controllo ATO3Rieti Dr. Boccanera Francesco – Posizionamento in quiescenza. Requisiti per raggiunti limiti di età e contributivo. Risoluzione obbligatoria d'ufficio.

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

regolarmente convocata, constatata la validità della seduta ai sensi dell'art.6 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale n° 3 Lazio Centrale Rieti ha discusso, come riportato nel verbale della seduta, il seguente punto all'ordine del giorno: **“Dirigente della Pianificazione e Controllo ATO3Rieti Dr. Boccanera Francesco – Posizionamento in quiescenza. Requisiti per raggiunti limiti di età e contributivo. Risoluzione obbligatoria d'ufficio”.**

Premesso che:

- La Legge 36/1994 (Disposizioni in materia di Risorse Idriche) ha previsto, art.9, l'adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale (ATO) delegando a ciò le stesse Regioni per la gestione unitaria, all'interno dell'Ambito del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.);
- La Regione Lazio con L.R. n. 6 del 22/01/1996 ha successivamente costituito gli Enti d'Ambito Territoriali Ottimali individuandone i limiti territoriali dei comuni corrispondenti, in via di principio, con quelli provinciali;
- A seguito delle delimitazioni territoriali regionali questo Ambito è stato denominato "ATO – Lazio Centrale n.3 – Rieti" (ATO3Rieti) con costituzione e partecipazione di tutti i n. 73 Comuni Provinciali con aggregazione di ulteriori n. 8 Comuni della Provincia di Roma per un totale complessivo di Enti Territoriali n.81;
- Con l'approvazione e successiva stipula di apposita Convenzione di Cooperazione sono stati regolati i rapporti tra gli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 e costituita la relativa Segreteria Tecnico Operativa con Coordinamento affidato al Presidente pro-tempore della Provincia di Rieti;

- Lo stesso in qualità di Coordinatore dell'ATO3 ha provveduto, in base alle direttive e disposizioni emanate dalla Regione Lazio, a nominare ed incaricare i Dirigenti della STO dell'ATO3 stipulando altresì il relativo contratto di Diritto Privato, nel rispetto delle Direttive e prescrizioni stabilite dalla stessa Regione Lazio che prevedevano dei punti obbligatori comuni ed essenziali per tutti i Dirigenti incaricati;
- Considerato che la STO dell'ATO3 per la gestione delle proprie attività e dei servizi si adegua, di norma, a tutte le disposizioni regolamentari emanate dalla Provincia di Rieti;
- Preso atto che la Provincia di Rieti, tramite apposita convenzione, approvata e sottoscritta dalle parti supporta da vari anni, dietro giusto compenso, la STO ATO3 in alcune Attività e Servizi di gestione ordinaria, i necessari servizi Finanziari di Gestione del Bilancio e del Personale e ciò in esecuzione a quanto disposto dalle Direttive, sul funzionamento delle STO ATO degli Ambiti, dalla Regione Lazio;
- Dato atto che con deliberazione del Presidente n. 24/2020 adottata in data 11/3/2020 sono stati approvati i criteri applicativi per la risoluzione Unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti, anche di qualifica Dirigenziale, della Provincia di Rieti;
- Ritenuto che per effetto di quanto soprariportato tali criteri possono essere adottati anche per il personale Dirigenziale ATO3Rieti, nominato dal Presidente pro-tempore della Provincia, in qualità di Coordinatore dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale, che abbia conseguito a qualsiasi titolo i requisiti di cui all'art.24 commi 10 e 12 D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni ovvero che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero di aver raggiunto il requisito dei limiti d'età per la permanenza in servizio;
- Dato atto altresì, che nel prossimo periodo relativo all'anno 2022 oltre a maturare i requisiti dell'anzianità contributiva il Dirigente della Pianificazione e Controllo dell'ATO3Rieti Dr. Francesco Boccanera raggiungerà anche i previsti limiti di età di anni 65 per la permanenza in servizio ovvero per il posizionamento obbligatorio d'ufficio in quiescenza rimanendo operativo fino alla data del 30.09.2022 e relativo collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza dal 01/10/2022;
- Considerato pertanto che ricorrono i presupposti per la Risoluzione obbligatoria d'ufficio del rapporto di lavoro con il Dirigente dell'ATO3Rieti Dr. Francesco Boccanera, per raggiunti limiti di età di anni 65 maturando lo stesso anche il requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata di 42 anni e mesi 10 nell'anno 2022;
- Ribadito pertanto che il suddetto Dirigente, oltre a raggiungere i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata, nell'anno 2022 raggiungerà anche i limiti di età, per il compimento dei 65 anni e che pertanto dovrà essere obbligatoriamente collocato a riposo (art 4 del DPR del 29.12.1973 n. 1092 e art 12 L. n. 70/1975 Parere Funzione Pubblica n. 54733/2021);
- Ritenuto che l'adozione della presente decisione si rende necessario anche alla luce delle complessive esigenze dell'Amministrazione di riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell'ATO 3 Rieti nonché nell'ottica di un "Rinnovamento" e Potenziamento degli organici della struttura;
- Ritenuto per quanto sopra esposto, che il Dr. Francesco Boccanera potrà essere collocato a

riposo ovvero in quiescenza, con decorrenza dal 01.10.2022;

- Richiamato a tal uopo il regolamento di funzionamento della STO recepito con Delibera n. 30/2000 della Giunta Provinciale ed approvato con Decisione n. 3/2000 dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ATO3Rieti;
- Tutto ciò premesso e considerato,
- Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di prendere atto che nell'anno 2022 il Dirigente della Pianificazione e Controllo ATO3Rieti Dr. Francesco Boccanera raggiungerà tutti i requisiti previsti per il posizionamento in quiescenza ovvero del raggiungimento dell'anzianità contributiva oltre a raggiungere, nell'anno 2022, anche il requisito contemporaneo del limite d'età previsto dalla vigente normativa per la permanenza in servizio e ciò per effetto del compimento dei 65 anni necessari per il collocamento obbligatorio d'ufficio in quiescenza (art 4 del DPR del 29.12.1973 n. 1092 e art 12 L. n. 70/1975 - Parere Funzione Pubblica n. 54733/2021);
2. Di porre in essere, pertanto, per tutti i motivi soprariportati, la procedura del collocamento obbligatorio d'ufficio e Risoluzione del rapporto di lavoro con il Dirigente della Pianificazione e Controllo ATO3Rieti Dr. Francesco, per il raggiungimento del requisito dei limiti di età e dell'anzianità contributiva nell'anno 2022, dando atto che il succitato sarà posto in quiescenza, con decorrenza dal 1.10.2022;
3. Di comunicare il presente atto, di collocamento obbligatorio d'ufficio in quiescenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 5 del D.L.90/2014 ovvero nel rispetto dei termini ivi previsti, al Dirigente della Pianificazione e Controllo ATO3 Rieti Dr. Francesco Boccanera;
4. Di comunicare e dare mandato al settore di pertinenza, Sett. II della Provincia di Rieti, di procedere a porre in essere tutti gli atti conseguenziali per l'attuazione della presente Decisione di Conferenza dei Sindaci dell'ATO3Rieti;
5. Di comunicare la presente all'Agenzia Nazionale Dei Segretari Comunali e Provinciali del Ministero degli Interni;
6. Di comunicare la presente alla STO-ATO3Rieti per i provvedimenti successivi di propria competenza;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile f.f.
STO-ATO3Rieti
(Ing. Sandro Orlando)



Il Presidente – Coordinatore
A.T.O./n° 3
(Mariano Calisse)

